

ziale, sia perchè l'ufficiale è obbligato a scegliere il suo alloggio in certe determinate località perchè non può andare a scegliersi un alloggio economico, per esempio, fuori della città, o a qualche chilometro dal suo quartiere. Insomma, per un complesso di circostanze, l'ufficiale non che essere nelle condizioni dell'impiegato civile, è in una condizione molto più grave rispetto alla permanenza in Roma.

Ora io non domando nè faccio proposte; ma sottopongo al ministro queste considerazioni perchè, quando lo crederà opportuno, voglia tenerne calcolo e vedere se sia possibile di equiparare o almeno di avvicinare la condizione degli ufficiali a quella degl'impiegati civili per quanto concerne l'indennità di permanenza in Roma.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. La questione sollevata dall'onorevole Di Breganze non può esser da me presa in considerazione, anzi tutto perchè non trova la sua sede nel capitolo che attualmente si discute, giacchè avrebbe dovuto farsi ai capitoli 7, 8 e 9.

Ad ogni modo, gli dirò che l'indennità di alloggio agli ufficiali dell'esercito non è fissa ma varia col variare dei presidii, in cui gli ufficiali si trovano.

Agli impiegati civili fu stabilito un assegno per indennità di alloggio in Roma, a causa del maggior costo delle pigioni nella capitale, perchè non avevano altro corrispettivo, e perchè hanno dimora stabile, mentre l'ufficiale ha una residenza che è temporanea. Vi sono certe cariche nell'esercito, come l'onorevole Di Breganze può vedere dal bilancio, alle quali sono annesse indennità d'alloggio fisse; mentre gli ufficiali non hanno questa indennità d'alloggio in tutti i presidii, ma soltanto nei principali.

Ora l'equiparare questa indennità d'alloggio a quella che si corrisponde agl'impiegati civili, che dimorano permanentemente in Roma, dove il prezzo delle pigioni è più elevato che altrove, non sarebbe giustificato; inoltre accadrebbe che quando l'ufficiale dovesse lasciare la capitale per trasferimento in altro presidio, crederebbe di perdere una parte dello stipendio, perdendo quella indennità, alla quale si era abituato a percepire trovandosi di presidio nella capitale.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito il capitolo 23.

Chi l'approva, si alzi,

(È approvato).

Capitolo 24. Vestiario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e dell'opificio arredi, e spese dell'opificio e dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione della bandiere dei forti, lire 15,458,240.

Capitolo 25. Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa, lire 40,490,300.

Capitolo 26. Foraggi ai cavalli dell'esercito, lire 16,029,710.

(Questi capitoli sono approvati.)

Capitolo 27. Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'alloggi e di uffici militari, lire 4,976,860.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel sul capitolo 27.

Mel. Nella tornata del 21 aprile scorso io ebbi l'onore di rivolgere al signor ministro della guerra una interrogazione relativa alla presentazione del disegno di legge sulle somministrazioni dei comuni alle truppe, argomento che interessa vivamente e in modo particolare le provincie venete, e quella di Mantova.

L'onorevole ministro mi fece sperare che nel mese di maggio lo avrebbe presentato.

Non mi sia quindi data taccia d'importunità se anche oggi mi permetto rinnovare una preghiera a riguardo di un argomento che lo stesso onorevole ministro riconobbe meritevole di tutta la sollecitudine del Governo. E non dico di più, tranne che desidererei questo disegno di legge potesse, attesa la sua importanza ed urgenza, venire discusso in questo scorcio di sessione.

E giacchè ho la facoltà di parlare, me ne varrò per fare un'altra preghiera, anche a nome del mio illustre collegain deputazione, l'onorevole Bonghi, la quale riguarda la concessione e il mantenimento di un presidio militare a due gentili e patriottiche città della mia provincia.

Premetto che io non sono di coloro i quali credo che la distribuzione e il riparto delle truppe nei varii presidii del regno debbano subordinarsi alle convenienze locali, e ai desiderii delle singole città e borgate che possano ambire di avere una guarnigione, ma debbono invece governarsi esclusivamente con criterii prettamente militari, dei quali vuol essere naturale estimatore e giudice il ministro della guerra. Però, se queste convenienze locali, se questi ragionevoli desiderii non fossero in aperta opposizione coll'andamento e colle esigenze imperiose del servizio militare, io credo che possano essere presi in benevolo esame.